

SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOSINTETICA

(riconosciuta con D.M. del 29.9.1994)

REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 1 – PREMESSA

1. Il presente Regolamento Didattico è adottato in conformità a quanto disposto dal Decreto 11 Dicembre 1998, n. 509, registrato alla Corte dei Conti il 26 gennaio 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37, del 15 febbraio 1999 *“Regolamento recante norme per il riconoscimento delle Scuole abilitate ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell' art. 17, comma 96 della Legge 15 maggio 1997, n. 127”*, ed all'Ordinanza del 10 dicembre 2004 pubblicata sulla G.U. del 29.12.2004.
2. Il presente Regolamento Didattico disciplina i Corsi di Specializzazione in Psicoterapia Psicointetica attivati dalla Società Italiana di Psicointesi Terapeutica (SIPT) presso la propria sede in Firenze, Via S. Domenico, 14.
3. I Corsi di Specializzazione in Psicoterapia Psicointetica, attivati dalla Scuola di Psicoterapia Psicointetica – Società Italiana di Psicointesi Terapeutica (SIPT), sono istituiti per i fini di cui all'Art. 3 della Legge 56/89, ed hanno lo scopo di formare gli allievi all'esercizio della psicoterapia secondo l'ordinamento psicointetico.
4. La Scuola di Psicoterapia Psicointetica – Società Italiana di Psicointesi Terapeutica (SIPT) è stata abilitata ad istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia con D.M. 29.9.94 pubblicato sulla G.U. del 20.10.1994.
5. Il presente Regolamento, in conformità all'Art. 9, comma 1 del Regolamento recante norme per il Riconoscimento degli Istituti Abilitati ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell'Art. 17, comma 96, della Legge 127/97, è stato approvato dal Commissione dei Didatti della Scuola e ratificato dal Consiglio Direttivo della SIPT.

Art. 2 – ORGANO DELIBERANTE DELLA SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOSINTETICA

1. È composto dai Responsabili della Società Italiana di Psicointesi Terapeutica – SIPT (Commissione dei Didatti, Consiglio Direttivo). L'Organo Deliberante provvede ad attivare il Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Psicointetica, nella sede indicata nel decreto come da Art. 1, comma 2 del presente Regolamento.
2. Il numero degli allievi ammessi ai Corsi di Specializzazione in conformità

all'Art. 4, comma 1 del Regolamento adottato col Decreto 509/1998, viene deliberato per ciascun ciclo formativo quadriennale, così da permettere composizioni numeriche tra le singole annualità fino a raggiungere un totale massimo di 80 allievi (20 allievi per anno di corso).

Art. 3 – COMMISSIONE TECNICA CONGIUNTA SIPT-ISTITUTO

1. La Commissione Tecnica Congiunta SIPT-Istituto di Psicointesi è formata da quattro membri: due delegati dell'Associazione SIPT e due delegati dell'Istituto di Psicointesi.
2. I due delegati dell'Associazione SIPT sono nominati dal Consiglio Direttivo della SIPT, su indicazione della Commissione dei Didatti. I due delegati dell'Istituto di Psicointesi sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Istituto di Psicointesi.
3. I quattro membri delegati delle due associazioni restano in carica tre anni.
4. La Commissione Tecnica Congiunta SIPT-Istituto ha le seguenti funzioni:
 - a. individua modalità di sinergia e collaborazione tra le due istituzioni;
 - b. stabilisce le modalità per la consultazione del materiale catalogato e informatizzato degli "Archivi Assagioli", della "Biblioteca Storica" e della "Biblioteca Nuova";
 - c. individua possibili forme di collaborazione tra i vari Centri dell'Istituto di Psicointesi e gli Allievi SIPT;
 - d. propone attività ed eventi (congressi, convegni, ecc.), che possono essere considerati per gli Allievi quali crediti formativi.
5. Tutte le proposte e decisioni della Commissione Tecnica congiunta SIPT-Istituto di Psicointesi devono essere approvate dagli organi deliberanti delle rispettive associazioni.

Art. 4 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è l'organo referente al MIUR dell'attività didattica e scientifica della Scuola. È formato da tre esperti nelle discipline indicate dall'Art. 8, comma 3 del Regolamento (Decreto 25 Novembre 1998 n. 509): due responsabili della Scuola (il Direttore della Scuola e un Didatta della SIPT) e un Docente Universitario, che non insegni nella Scuola di Psicoterapia Psicosintetica e che assume la funzione di Presidente.
2. I membri del Comitato Scientifico sono nominati su proposta della Commissione dei Didatti e ratifica del Consiglio Direttivo della SIPT. Restano in carica tre anni.
3. Il Comitato Scientifico presenterà annualmente al MIUR una relazione, redatta e firmata dal Presidente, che illustri l'attività scientifica e didattica

svolta dalla Scuola nell'anno precedente ed i programmi scientifici e didattici adottati dalla Scuola per l'anno successivo.

Art. 5 – COMMISSIONE DEI DIDATTI

1. La Commissione dei Didatti è formata da tutti i Didatti della SIPT
2. La Commissione dei Didatti, relativamente alla Scuola di Psicoterapia Psicointetica, svolge le seguenti funzioni:
 - a. Organizza tutta l'attività didattica;
 - b. Propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore della Scuola, del Vice Direttore e del Coordinatore della Commissione dei Didatti. I suddetti incarichi hanno durata triennale;
 - c. Nomina gli Psicoterapeuti da abilitare alla Psicointesi Individuale;
 - d. Propone i nominativi dei membri del Comitato Scientifico;
 - e. Propone:
 1. il programma didattico-formativo della Scuola
 2. i nominativi dei docenti
 3. i nominativi dei Tutor di Gruppo
 - f. Approva il Regolamento Didattico;
 - g. Riflette e discute periodicamente sulla metodologia didattica e sui contenuti del programma, valutandone l'efficacia e la validità e proponendone eventuali variazioni, tenendo conto anche delle osservazioni, suggerimenti e proposte da parte degli allievi e dei loro rappresentanti;
 - h. Provvede alla valutazione annuale degli allievi sia singolarmente che come gruppo;
 - i. Si riunisce almeno 3 volte l'anno.

Art. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE

1. Al corso accedono unicamente i laureati in psicologia e/o medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione. I laureati in medicina e/o psicologia non ancora in possesso dell'abilitazione possono accedere al corso, con la riserva di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio del corso di specializzazione.
2. È possibile iscrivere con riserva un laureato in psicologia o medicina con alcuni mesi di ritardo, a patto che possa recuperare le assenze in base

all'ordinamento previsto dalla nostra scuola.

3. Il candidato allievo dovrà far pervenire alla segreteria della Scuola la domanda scritta d'iscrizione indirizzata al Direttore della Scuola allegando:
 - a. copia del certificato di laurea
 - b. copia del certificato di abilitazione se già conseguita
 - c. un curriculum professionale
4. Il candidato dovrà ottenere il parere favorevole scritto di un didatta della SIPT che effettuerà la valutazione attraverso uno o più colloqui individuali o un colloquio di gruppo.
5. Il criterio generale di ammissione su cui si basa la valutazione positiva del candidato da parte del Didatta SIPT è il riconoscimento di una personalità con un grado di integrazione tale da creare le condizioni adeguate per un percorso formativo intenso e costante nel tempo e con la motivazione e la possibilità di utilizzare un processo formativo a livello individuale, interpersonale e di gruppo. Ciò implica:
 - a. un discreto grado di auto-consapevolezza, di introspezione e di riflessione sulle esperienze della vita;
 - b. la motivazione e le potenzialità a rimettersi in discussione, ad affrontare cambiamenti intrapsichici e interpersonali, dedicandosi al proprio cammino di crescita;
 - c. la capacità di acquisire, insieme allo sviluppo e all'esperienza delle qualità personali, strumenti e abilità nella pratica della psicoterapia psicosintetica, anche attraverso lo studio e l'approfondimento teorico e pratico.
6. La valutazione dei requisiti per l'ammissione finale è affidata al Direttore della Scuola.
7. All'allievo sarà comunicata l'ammissione al corso tramite lettera.

Art. 7 – SEDE DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività seminariali di gruppo si svolgono abitualmente presso i locali della SIPT, in via San Domenico 14, 50133 Firenze.
2. È prevista un'attività seminariale residenziale estiva intensiva della durata di sei giorni, con la partecipazione degli allievi di tutti i quattro anni di corso, e di buona parte dei docenti, anche al fine di favorire un clima relazionale positivo nella comunità didattica.
3. Tutta l'attività segretariale e amministrativa si svolge presso la sede della SIPT.

Art. 8 – CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

1. I Corsi di cui all'Art. 1, comma 2, hanno durata quadriennale.
2. Il numero di ore complessivo della formazione è di 500 ore annuali e comprende l'insegnamento teorico, la formazione pratica, il tirocinio e la supervisione didattica individuale.
3. A questo monte ore si aggiungono le ore di Psicointesi Individuale (almeno 20 ore annuali).
4. Gli allievi che allo scadere del ciclo formativo, indicato nel decreto di riconoscimento di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento, non abbiano completato il percorso formativo, possono essere autorizzati dal Commissione dei Didatti, secondo le modalità ed i criteri previsti dal regolamento didattico, a frequentare come fuori corso fino a che non abbiano completato il percorso formativo.
5. Gli allievi fuori corso non sono computati ai fini dell'Art. 2, comma 2, del presente Regolamento.
6. Gli allievi che non vengono ammessi all'esame annuale o che, pur ammessi, non lo superano, non possono accedere all'anno successivo. Possono essere autorizzati dal Commissione dei Didatti, secondo le modalità ed i criteri previsti dal regolamento didattico, ad iscriversi per la seconda volta allo stesso anno come ripetenti.
7. Gli allievi ripetenti sono computati ai fini dell'Art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 9 – ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE TEORICA

1. *Corsi, Lezioni, Seminari* concernenti argomenti di Psicologia Generale, Psicologia dello Sviluppo, Psicopatologia e Diagnostica clinica, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 8, comma 3 del Regolamento recante norme per il per il riconoscimento degli Istituti Abilitati ad attuare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia, adottato col Decreto 509/98 (v. Art. 1 del presente Regolamento), suddivisi in approfondimenti specifici legati alla formazione clinica dello psicoterapeuta ad indirizzo psicosintetico.
2. *Corsi, Lezioni, Seminari* che presentino agli allievi i *principali Indirizzi Psicoterapeutici*.
3. *Formazione Psicosintetica di Base* (parte teorica): corsi a carattere seminariale che presentino agli allievi il modello teorico della psicosintesi nei suoi elementi basilari. La formazione psicosintetica di base è condotta da docenti medici e/o psicologi con la qualifica di psicoterapeuti, scelti tra Formatori dell'Istituto di Psicointesi, Formatori di altre Strutture con Programmi Equipollenti, Psicoterapeuti e Didatti SIPT. Obiettivo dei corsi è

promuovere un'autoformazione psicopsintetica che possa essere utilizzata nella propria vita personale e professionale. Vengono trattati i punti più generali e basilari della teoria e del metodo psicopsintetici in relazione alla personalità normale e non in riferimento alla clinica, affinché l'allievo li apprenda sia sul piano cognitivo che affettivo.

4. *Formazione Psicopsintetica Psicoterapeutica* (parte teorica), approfondimento della teoria psicopsintetica applicata alla psicoterapia attraverso corsi (lezioni con discussione ed elaborazione in gruppo) su specifiche tematiche.

Art. 10 – ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE PRATICA

1. *Formazione Psicopsintetica di Base* (parte pratica): ha lo scopo di affrontare e assimilare sul piano esperienziale la parte teorica già proposta nella Formazione Psicopsintetica di Base. La parte pratica si svolge con esperienza di gruppo e in gruppo da parte degli allievi, delle tecniche psicopsintetiche più esemplificative proposte dal docente in rapporto al tema trattato (esercitazioni). Il seminario di ogni corso approfondisce un tema fondamentale di psicopsintesi, legato ai contenuti generali del corso, con esperienze di tecniche e esercizi di psicopsintesi e condivisione e discussione dei vari vissuti.
2. *Formazione Psicopsintetica Psicoterapeutica* (parte pratica-clinica): scopo dei corsi è acquisire una formazione personale e professionale adeguata, in relazione al ruolo di psicoterapeuta secondo il modello psicopsintetico. Ciò significa, insieme ad una conoscenza teorica e pratica dei metodi psicoterapeutici, essere capaci di utilizzare la tecnica nell'ambito del processo psicoterapeutico nonché gestire correttamente il rapporto col paziente. I contenuti dei corsi sono rappresentati dai temi più rilevanti della psicopsintesi in relazione alla psicoterapia. Tutti i corsi saranno sotto forma di lavoro intensivo (10-14 ore), organizzati nel fine settimana, di tipo teorico-esperienziale. La teoria psicopsintetica applicata alla clinica sarà introduttiva all'ampio spazio dedicato al coinvolgimento esperienziale degli allievi attraverso l'uso di tecniche rilevanti al tema trattato. In particolare si utilizzeranno simulate di sedute, role-playing, esercizi a coppie e a piccoli gruppi, video-cassette e altro materiale registrato. Sarà inoltre favorita la condivisione, elaborazione e discussione in gruppo. I corsi sono affidati ai Didatti della SIPT, e limitatamente, per alcuni corsi a altri Docenti italiani o stranieri provenienti da Sedi di Psicopsintesi.
3. *Psicopsintesi di Gruppo*: ogni anno di corso saranno tenuti due seminari intensivi di lavoro esperienziale col gruppo, utilizzando la dinamica gruppale, allo scopo di favorire il processo di gruppo sia come crescita personale e interpersonale sia come apprendimento del modello psicopsintetico

applicato al lavoro di gruppo. Gli allievi lavoreranno su se stessi direttamente e sul gruppo come esperienza auto-centrata, con utilizzazione dei principi psicointetici applicati alla dinamica di gruppo. Ciò rappresenta, quindi, anche una possibilità di verifica e valutazione del processo individuale e grupale all'interno del programma formativo. I corsi sono condotti da Didatti della SIPT.

4. *Seminari (workshops, stages, varie esperienze formative) di particolare interesse* con lo scopo di aggiornare gli allievi sugli ultimi sviluppi teorico-pratici nel campo della psicologia clinica e della psicoterapia, condotti da docenti esterni ed interni, italiani e stranieri accreditati dalla Scuola e approvati annualmente dal Commissione dei Didatti a cui l'allievo accede in accordo con il proprio Didatta personale.
5. *Gruppo di lavoro col Tutor di gruppo*: incontri di gruppo, con lo scopo di favorire chiarimenti e approfondimenti di quanto appreso nel processo didattico e dei vissuti nel processo di gruppo, nonché affrontare eventuali problematiche individuali e/o di gruppo emerse nel corso dell'iter formativo. A tali scopi il Tutor, che conduce questo lavoro di gruppo, si manterrà in contatto col Didatta che svolge funzioni di Tutor individuale di ogni Allievo e col Didatta docente dei seminari di psicointesi di gruppo.
6. *Supervisione*: seminari di supervisione in gruppo. Si tratta di un lavoro sui casi clinici condotto da un Didatta SIPT con elaborazione e discussione del caso, lavoro in piccoli gruppi, simulate, osservazioni di sedute in videocassetta. Nel I e II anno di corso la supervisione riguarderà prevalentemente il lavoro degli Allievi nei tirocini presso le strutture esterne. Nel III e IV anno di corso la supervisione riguarderà in modo particolare casi di psicoterapia seguiti dagli Allievi.
7. *Frequenza al tirocinio*: la frequenza al tirocinio viene svolta presso strutture e servizi pubblici o privati convenzionati o non convenzionati. In quest'ultimo caso solo in strutture private ritenute idonee dalla Commissione Tecnico-Consultiva per le Scuole di Specializzazione istituita presso il MIUR.

Art. 11 – ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE INDIVIDUALE

1. *Psicointesi Individuale*: almeno 20 sedute l'anno da effettuarsi con uno Psicoterapeuta SIPT Abilitato alla Psicointesi individuale (vedi elenco Art. 25 del presente regolamento) o con un Didatta, allo scopo d'intervenire sul processo di consapevolezza e maturazione personale dell'allievo. In casi eccezionali il lavoro individuale può essere effettuato con uno Psicoterapeuta della SIPT.
2. La Psicointesi individuale è richiesta dalla Scuola di Psicoterapia Psicointetica, ma le ore effettuate non fanno parte del computo delle ore del Corso di Specializzazione in Psicoterapia.
3. *Supervisione Didattica Psicointetica Individuale*: almeno quattro sedute

individuali (4 ore) nell'arco di ogni anno accademico col proprio Didatta, nella funzione di "Tutor personale" che supervisiona e segue il processo di apprendimento dell'allievo lungo l'intera formazione. Tali ore fanno parte del computo delle ore del Corso di Specializzazione in Psicoterapia.

Art. 12 – ARTICOLAZIONE GENERALE DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

1. Il corso di specializzazione si articola in due bienni per quattro anni complessivi:
 - a. Il *primo biennio* è preminentemente propedeutico, ed ha lo scopo di fornire agli allievi una preparazione di base ed una conoscenza approfondita generale della diagnostica e della psicopatologia;
 - b. Il *secondo biennio* è più clinico-applicativo, ed è finalizzato alla comprensione e assimilazione delle diverse fasi e articolazioni del processo terapeutico nonché all'applicazione clinica del modello di psicoterapia psicopsintetica alle più comuni patologie in differenti situazioni esistenziali.
2. Ogni anno si compone di n. 500 ore con:
 - a. Insegnamento teorico di base (orientamento generale) e caratterizzante (orientamento psicopsintetico);
 - b. Insegnamento pratico-applicativo caratterizzante l'orientamento psicopsintetico, comprendente anche la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l'addestramento pratico (vedi programma didattico);
 - c. Supervisione didattica individuale (vedi Art. 12, comma 2);
 - d. Tirocinio (vedi Art. 14).
3. La formazione teorica prevista dall'Art. 10, comma 1, del presente Regolamento, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 9, comma 2, del Regolamento adottato dal Decreto 509/1998 (v. Art. 1 del presente Regolamento) prevede almeno 3 insegnamenti per ogni ciclo formativo.

Art. 13 – TIROCINIO

1. L'insegnamento teorico e la formazione pratica sono integrati dalla frequenza dell'allievo ad un Tirocinio Professionale, da svolgersi presso strutture e servizi pubblici o privati
2. Attenendosi alla già collaudata prassi universitaria, le sedi di tirocinio vengono convenzionate dalla Scuola di Psicoterapia Psicopsintetica, individuando strutture e servizi pubblici e privati che rispondano ai requisiti specifici del proprio indirizzo metodologico e teorico-culturale e che permettano all'allievo di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di

intervento nelle varie situazioni cliniche, di confrontare il modello di formazione specifico della Scuola con la domanda dell'utenza e di verificare l'efficacia dell'indirizzo teorico-pratico psicointetico e della psicoterapia.

3. La Scuola stipula apposita convenzione con le amministrazioni cui afferiscono le sedi di tirocinio.
4. La frequenza dell'allievo al tirocinio deve essere svolta per un totale di 135 ore nel I anno, 135 ore nel II anno, e 140 nel III anno e 140 nel IV anno, e viene registrata sul Libretto di Formazione personale di cui all'Art. successivo.

Art. 14 – LIBRETTO DI FORMAZIONE

1. La Commissione dei Didatti predispone apposito Libretto di Formazione personale, che consenta all'allievo, ai Docenti del corso, il controllo degli insegnamenti teorici e della formazione pratica e di supervisione seguita dall'allievo.
2. Il Libretto di Formazione contiene, per ogni anno di corso, l'attestazione delle presenze in ogni area formativa, ivi compresa la frequenza al tirocinio e gli esiti degli esami annuali nonché quanto concerne la formazione individuale.
3. L'allievo è tenuto alla cura e conservazione del libretto, di cui è diretto responsabile.

Art. 15 – TUTOR DI GRUPPO, PSICOTERAPEUTI ABILITATI ALLA PSICOSINTESI INDIVIDUALE, DOCENTI DI CORSI, LEZIONI E SEMINARI, DIDATTI SUPERVISORI INDIVIDUALI

1. *TUTOR DI GRUPPO.* Il Tutor di Gruppo svolge le seguenti funzioni:
 - a. Svolgere in generale una funzione intermediaria e di raccordo tra le richieste e i problemi degli allievi e la Scuola, ponendosi in relazione da una parte con gli allievi ed il loro rappresentante, dall'altra con il corpo docente.
 - b. Seguire gli allievi nel loro iter didattico, raccogliendo, nell'ambito di un processo gruppale, la comunicazione di richieste, bisogni, e di eventuali problemi, disagi e difficoltà.
 - c. Raccogliere eventuali problematiche individuali, mantenendosi in tal caso in contatto col Didatta Tutor Individuale dei singoli allievi.
 - d. Seguire il processo di gruppo in collaborazione con i docenti dei seminari di Psicointesi di Gruppo.
 - e. Leggere le relazioni degli allievi su corsi, raccogliendo in esse

eventuali spunti per momenti di incontro/confronto nell'ambito delle riunioni di gruppo.

- f. Porre particolare attenzione alle eventuali difficoltà riscontrate dagli allievi nel reperire le sedi di tirocinio.

Il Tutor di Gruppo può partecipare, se convocato, alle riunioni della Commissione dei Didatti e del Comitato Scientifico.

Per esercitare la funzione di Tutor di Gruppo è necessario essere uno Psicoterapeuta SIPT, e non avere in formazione individuale nessun allievo dell'anno di corso per il quale svolge la funzione di Tutor di Gruppo.

La nomina di Tutor di Gruppo avviene su proposta della Commissione dei Didatti e successiva ratifica del Consiglio Direttivo SIPT.

2. *PSICOTERAPEUTA ABILITATO ALLA PSICOSINTESI INDIVIDUALE.* Lo Psicoterapeuta Abilitato alla Psicointesi Individuale ha la funzione di far svolgere all'allievo, attraverso sedute di Psicointesi Individuale, un lavoro di conoscenza, di padronanza e di trasformazione di sé in senso evolutivo e di sintesi, da intendersi come un processo educativo-terapeutico-formativo di maturazione e armonizzazione della personalità e del Sé a livello personale, interpersonale e transpersonale, secondo l'ottica della psicointesi. Tale funzione è svolta da Psicoterapeuti SIPT Abilitati alla Psicointesi Individuale, che non hanno funzione di docenza nella Scuola, e dai Didatti SIPT. La scelta del formatore individuale è affidata agli allievi, ai quali viene messa disposizione un'ampia lista di Psicoterapeuti SIPT Abilitati alla Psicointesi Individuale ed una lista dei Didatti SIPT. Ai Didatti SIPT che eventualmente siano scelti dagli allievi per la loro Psicointesi Individuale, è fatto divieto – al fine di evitare la sovrapposizione del ruolo formativo con quello giudicante – di far parte delle Commissioni di Esame, quando sono presenti, come candidati, allievi che effettuano la Psicointesi Individuale con loro. Si ritiene altresì – in considerazione dell'ottica e dell'indirizzo della Scuola di Psicoterapia Psicointetica – che i ruoli relativi alla Psicointesi Individuale ed alla Docenza dei Seminari siano tra loro compatibili.

3. *DOCENTE DI CORSI, LEZIONI, SEMINARI.* Ogni Docente di Corsi, Lezioni o Seminari è tenuto a far pervenire alla Segreteria della Scuola un sommario descrittivo del proprio corso contenente:

- a. gli obiettivi e gli scopi del corso;
b. i contenuti;
c. il metodo (comprendente eventuali tecniche ed esercizi usati);
d. un'adeguata bibliografia essenziale.

Quanto sopra non esclude la breve descrizione sul registro che il docente comunque stilerà al termine del corso.

Ogni Docente è tenuto a leggere le schede di valutazione (relazioni) degli Allievi, ai fini di un feed-back sul processo di apprendimento e sulla sua modalità di conduzione.

Per esercitare la funzione di Docente di Corsi, Lezioni o Seminari nella Scuola di Psicoterapia Psicosintetica è necessario:

- a. essere in possesso di un curriculum professionale altamente qualificato in relazione al tema del Corso, Lezione o Seminario;
- b. ricevere l'incarico del Corso, Lezione o Seminario dalla Commissione dei Didatti della Scuola.

4. *DIDATTA SUPERVISORE INDIVIDUALE.* Il Didatta Supervisore o Didatta Tutor Individuale ha la funzione fondamentale di garante del percorso formativo dell'allievo in conformità e nel rispetto del regolamento della Scuola di Psicoterapia Psicosintetica. Tale funzione si svolge mediante i seguenti compiti:

- a. seguire l'intero percorso formativo dell'allievo, facendo riferimento al regolamento didattico della Scuola;
- b. verificare che sia in corso una Psicoterapia Individuale e la regolarità del procedere formativo dell'allievo (v. Art. 12, comma 1);
- c. verificare, sulla base della certificazione del tutor di tirocinio, che sia stato effettuato il numero annuale prestabilito di ore di tirocinio (presso la struttura pubblica o convenzionata);
- d. verificare che sia stato effettuato il numero minimo sufficiente di ore (le assenze non devono superare il 20%), indicando all'Allievo, se necessario, le modalità di recupero delle ore mancanti;
- e. leggere le relazioni dell'allievo ai vari corsi e seminari annuali ed effettuare con lui almeno 4 sedute ogni anno di supervisione didattica;
- f. concordare, supervisionare e approvare la tesina scritta annuale dell'allievo;
- g. verificare nell'allievo la presenza e permanenza di motivazioni valide, le sue attitudini alla professione di psicoterapeuta, le sue acquisizioni teoriche ed in generale il procedere adeguato del suo percorso formativo;
- h. rilasciare all'allievo, sulla base delle suddette funzioni e competenze, una dichiarazione – vedi moduli allegati (Allegati 2 e 3) – attestante (o meno) la sua *idoneità* a sostenere l'esame annuale o la discussione della tesi finale. Tale attestato dovrà essere presentato dall'allievo alla segreteria della SIPT, al fine di poter sostenere l'esame annuale o la discussione della tesi finale, nei tempi prestabiliti dal Commissione dei Didatti;

Art. 16 – PSICOTERAPEUTA ABILITATO ALLA PSICODINAMICA INDIVIDUALE

Lo Psicoterapeuta Abilitato alla Psicodinamica Individuale è il Medico e/o Psicologo, abilitato alla professione, che ha conseguito da almeno tre anni il diploma di Specialista in Psicoterapia Psicodinamica, che è in regola con le quote di iscrizione alla SIPT, che ha partecipato attivamente alle iniziative e attività promosse dalla Scuola, e che ha ricevuto la nomina dal Commissione dei Didatti della Scuola, con successiva ratifica del Consiglio Direttivo SIPT.

Lo psicoterapeuta SIPT è tenuto a mantenersi, nel lavoro di formazione psicodinamica individuale con gli allievi della Scuola, in un range tariffario annualmente stabilito dalla SIPT (attualmente 50-80 euro per seduta).

Art. 17 – DEBITI FORMATIVI

1. Gli allievi che, allo scadere del ciclo formativo, indicato nel provvedimento di riconoscimento, abbiano accumulato assenze da recuperare, saranno autorizzati dal Commissione dei Didatti a frequentare come “fuori corso” i gruppi successivi.
2. Nel caso l'allievo sia risultato inidoneo alle prove di valutazione finale, sarà invitato a ripetere nell'anno successivo tali prove con presentazione di nuovi elaborati scritti.
3. Gli allievi che, nell'arco del primo anno di corso, non abbiano svolto il totale delle ore previste di tirocinio, per avere ottenuto solo nel corso dell'anno il diploma di abilitazione alla professione, o per difficoltà di reperimento delle sedi di tirocinio, o per altri gravi motivi, potrà recuperare le ore mancanti nel secondo anno di corso.
4. In ogni caso l'allievo non potrà essere ammesso al terzo anno di corso, se non avrà effettuato almeno le ore minime di tirocinio richieste dal MIUR (Art. 8, comma 2, del Decreto 509/1998) per i primi due anni (200 ore).
5. Similmente eventuali ore di tirocinio mancanti relative al terzo anno di corso potranno essere recuperare nel quarto anno. In ogni caso la discussione della Tesi di Specializzazione potrà essere effettuata solo dopo che l'allievo ha completato tutto il monte ore di tirocinio previsto per tutti i quattro anni di corso.

Art. 18 – CREDITI FORMATIVI

1. Potranno essere considerate quali crediti formativi eventuali ore di psicoterapia e/o formazione psicodinamica individuale effettuate con un

- Psicoterapeuta SIPT Abilitato o con un Didatta SIPT, anche se svolte precedentemente all'inizio della Scuola di Psicoterapia Psicosintetica. La quantificazione delle ore di Formazione Psicosintetica Individuale sarà valutata caso per caso dalla Commissione dei Didatti.
2. Possono essere considerati quali crediti formativi equiparabili ad ore di lezioni teoriche eventuali partecipazioni a Convegni di Psicoterapia. La quantificazione delle ore teoriche sarà valutata caso per caso dalla Commissione dei Didatti.
 3. Un certo numero di ore di tirocinio svolte in sovrappiù rispetto agli obblighi annuali possono essere considerate quali crediti formativi, fermo restando però che, qualunque sia il numero di ore effettuate nel primo biennio, è indispensabile che nel secondo biennio sia effettuato un numero minimo di 200 ore di tirocinio (100 per ogni anno) La quantificazione del numero di ore sarà valutata caso per caso dalla Commissione dei Didatti.
 4. Sono considerate quali crediti formativi tutte le ore di insegnamento teorico (psicologia generale, psicologia dello sviluppo, psicopatologia, diagnostica clinica, ed altri insegnamenti teorici) e le ore di presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici, indicate nel programma quadriennale, effettuate anticipatamente rispetto agli obblighi annuali. A tali lezioni teoriche (lezioni frontali, tenute solitamente da docenti esterni) è infatti consentita la partecipazione degli allievi, qualunque sia l'anno di corso a cui sono iscritti. L'indicazione alla partecipazione anticipata rispetto al programma annuale viene comunque concordata dall'allievo col proprio didatta supervisore.

Art. 19 – ABBREVIAZIONI DI CORSO

1. Possono essere concesse abbreviazioni o integrazioni di corso per:
 - a. Laureati in medicina e/o psicologia, che siano già in possesso di una Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR;
 - b. Laureati in Medicina e/o Psicologia, che abbiano frequentato o stiano frequentando – in qualità di allievi – un'altra Scuola di Psicoterapia riconosciuta dal MIUR.
2. La valutazione qualitativa e quantitativa dell'abbreviazione e/o integrazione del corso e la programmazione speciale del corso viene stabilita dalla Commissione dei Didatti della SIPT.

Art. 20 – INCARICHI SPECIFICI DI DOCENZE

1. *Lezioni Teoriche in materia d'insegnamento afferenti alle aree di Psicologia Generale, Psicologia dello Sviluppo, Psicopatologia e Diagnostica Clinica:*

vengono incaricati sia Professori che Ricercatori Universitari delle università italiane o straniere di comprovata qualificazione, sia Teorici o Clinici di specifica e documentata esperienza nella materia di insegnamento.

2. *Lezioni Teoriche di tipo seminariale sui principali indirizzi psicoterapeutici:* vengono incaricati Docenti Esterni qualificati e competenti nei rispettivi indirizzi psicoterapeutici.
3. *Formazione Specifica nell'Indirizzo Metodologico Psicoterapeutico Psicosintetico, Supervisioni in Gruppo e Psicosintesi di Gruppo:* vengono incaricati i Didatti della SIPT.
4. Tutti gli incarichi, ai punti precedenti vengono stabiliti dalla Commissione dei Didatti della SIPT.

Art. 21 – TERMINE DEL CORSO

1. Al termine del corso, dopo il superamento della prova finale, costituita dalla stesura e discussione della Tesi di Specializzazione, viene rilasciato all'allievo il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Psicosintetico legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, non prima comunque di 4 anni dal superamento positivo dell'esame di abilitazione professionale e dalla successiva iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza.
2. Il Diploma in un unico originale è firmato dal Direttore e Rappresentante Legale della Scuola ed è registrato su apposito registro.
3. Coloro che hanno completato la formazione quadriennale possono fare domanda al fine di ottenere la qualifica di Socio Ordinario della SIPT per cui l'Associazione rilascia apposito attestato.

Art. 22 – REGOLAMENTAZIONE INTERNA (NORME CONTRATTUALI)

Il presente articolo descrive le norme contrattuali che saranno consegnate all'allievo e da lui sottoscritte all'inizio del corso di specializzazione.

1. **Rispetto degli orari.** È richiesto agli Allievi il rispetto degli orari per tutte le attività didattiche proposte dalla Scuola.
2. **Relazione scritta.** Ogni allievo sarà tenuto a compilare una relazione scritta di valutazione su ogni seminario, lezione o corso a cui ha partecipato. La valutazione nella relazione deve esprimere chiaramente e liberamente almeno i seguenti punti:
 - a. che cosa è stato appreso sul piano dei contenuti;
 - b. quali sono state le risonanze personali sul piano esperienziale;
 - c. che cosa è piaciuto e cosa no, sia riguardo ai contenuti che alla conduzione e ai rapporti nel gruppo.

Questa relazione dovrà essere inviata, tramite internet (mail o Gestionale), al Docente del corso, al Didatta individuale ed al Tutor di gruppo **entro 30 gg. dal seminario e/o corso effettuato**. L'allievo potrà elaborare più approfonditamente e collegare quanto appreso nei vari corsi, negli incontri con il proprio Didatta Individuale.

3. **Bibliografia.** Per ogni corso il docente fornirà una bibliografia essenziale con i testi considerati indispensabili cioè assolutamente da leggere (contrassegnati con un asterisco, e quelli facoltativi consigliabili e interessanti, ma di minore importanza (senza asterisco).
4. **Rappresentante di Gruppo.** Ogni Gruppo di Allievi, a partire dal primo anno di corso, sarà tenuto ad eleggere (entro un mese dall'inizio dei corsi) un proprio Rappresentante di Gruppo facendosi portavoce di proposte e osservazioni del Gruppo che rappresenta.
5. **Supervisione Didattica Individuale.** Ogni Allievo è tenuto a scegliere, nel termine massimo di sei mesi dall'inizio dei corsi, un **Didatta-Tutor Individuale** che seguirà per tutto il percorso formativo l'apprendimento dell'Allievo attraverso almeno 4 sedute didattiche individuali l'anno.
6. **Psicosintesi Individuale.** Entro 6 mesi dall'inizio dei corsi, ogni allievo dovrà aver scelto lo **Psicoterapeuta** o il **Didatta** con cui fare le sedute di Psicosintesi Individuale nell'anno di corso (almeno 20 ore annuali). La Psicosintesi Individuale dovrà essere effettuata con uno **Psicoterapeuta SIPT con la qualifica di Psicoterapeuta Abilitato alla Psicosintesi Individuale** o da un **Didatta SIPT**. In ogni caso la persona con cui viene effettuata la Psicosintesi Individuale non dovrà essere la stessa che svolge anche la funzione di Didatta-Tutor individuale.
7. **Scelta dello Psicoterapeuta o Didatta per la Psicosintesi Individuale.** La scelta del professionista per la Psicosintesi Individuale è affidata agli allievi, ai quali viene messa disposizione un'ampia lista di Psicoterapeuti SIPT Abilitati alla Psicosintesi Individuale ed una lista dei Didatti SIPT. Ai Didatti SIPT che eventualmente siano scelti dagli allievi per la loro Psicosintesi individuale è fatto comunque divieto – al fine di evitare la sovrapposizione del ruolo formativo con quello giudicante – di far parte delle Commissioni di Esame, quando sono presenti, come candidati, allievi che svolgono la Psicosintesi Individuale con loro. Si ritiene altresì – in considerazione dell'ottica e dell'indirizzo della Scuola di psicoterapia Psicosintetica – che siano tra loro compatibili i ruoli relativi alla Psicosintesi individuale ed alla Docenza dei Seminari.
8. Qualora esistesse una **psicoterapia e/o analisi e/o formazione psicologica individuale precedente all'iscrizione alla Scuola e tuttora in corso** (svolta con professionisti esterni alla Scuola), essa dovrà essere conclusa al massimo **entro i primi due anni del Corso Quadriennale** per poi iniziare la Psicosintesi Individuale con uno Psicoterapeuta-Formatore Individuale SIPT della Scuola. Il professionista esterno alla Scuola che effettua il lavoro psicologico

- individuale deve essere in possesso della qualifica di psicoterapeuta abilitato (riconosciuta dal suo Ordine Professionale), ed è tenuto a certificare, ai fini della formazione didattica della Scuola di Psicoterapia Psicosintetica, le ore delle sedute individuali svolte con l'allievo della nostra Scuola. Tali ore di psicoterapia e/o analisi e/o formazione psicologica individuale svolte con uno psicoterapeuta abilitato, indipendentemente dal tipo e ottica della sua formazione psicoterapeutica, saranno riconosciute e computate come ore di formazione individuale per un **massimo di 50 ore**.
9. **Tirocinio Professionale.** Ogni Allievo dovrà, quanto prima, iniziare un Tirocinio Professionale prendendo accordi, fin dall'inizio dell'anno accademico, con strutture e servizi pubblici o convenzionati e comunicare tale scelta alla segreteria. Il tirocinio dovrà essere svolto per un totale di **135 ore per il I anno, 135 ore per il II anno; 140 ore per il III anno e 140 ore per il IV anno** (vedi Art. 14 del presente regolamento). Qualora, per motivi contingenti (ad es. le situazioni di iscrizioni al I anno con riserva per non aver ancora superato l'esame di stato, oppure accertata difficoltà di reperimento della sede di tirocinio, malattia o altri seri problemi) non sia possibile effettuare entro l'anno accademico la totalità delle ore previste, dovrà comunque effettuarsi una parte del monte ore stabilito, che dovrà essere recuperato nell'anno successivo. **In ogni caso non sarà possibile l'ammissione di un allievo al III anno, se non ha effettuato tutto il monte ore complessivo di tirocinio previsto per i primi due anni, indicato dal MIUR nel numero minimo di 200 ore.**
 10. **Abilitazione alla Professione e iscrizione all'Ordine Professionale.** Nel caso in cui l'Allievo si sia iscritto alla Scuola di Psicoterapia Psicosintetica, non avendo ancora superato l'esame di abilitazione alla professione, è tenuto a superare tale esame entro la prima sessione utile dopo l'iscrizione.
 11. **Tutor di gruppo.** La figura del Tutor di Gruppo ha lo scopo di integrare e incontrare le esigenze formative degli Allievi accompagnandoli nel contesto di gruppo (per le funzioni del Tutor di Gruppo vedi Art. 16 Comma 1 del presente regolamento. Sono previste **10 ore** d'incontro col Tutor di Gruppo per ogni anno di corso. Si invitano gli allievi ad essere presenti a tali riunioni, in quanto non sostituibili con altri crediti.
 12. **Obbligo di frequenza.** Si ricorda che esiste l'obbligo di frequenza testimoniato dalla firma apposta sul registro. **Le assenze non possono superare il 20% delle ore complessive di frequenza per anno.** Le assenze entro il limite del 20% possono non essere sostituite, ma il Didatta-Tutor Individuale può a sua discrezione e in relazione alla situazione di ogni Allievo, richiedere che certi corsi – non partecipati, ma ritenuti importanti – vengano recuperati negli anni successivi o sostituiti da corsi affini; può altresì richiedere all'Allievo di frequentare altri corsi o attività formative, ritenuti particolarmente importanti per quest'ultimo.
 13. **Corsi aggiuntivi extra-curriculum.** Vi potranno essere dei corsi aggiuntivi extra-curriculum a carattere integrativo o straordinario, che

potranno essere considerati come credito delle ore annuali, da poter utilizzare in sostituzione di corsi curricolari, previa approvazione del proprio Didatta individuale e della Commissione dei Didatti. Anche la partecipazione a stages, congressi e convegni di psicoterapia, ecc. potranno essere considerati come crediti formativi equiparabili alle ore di lezioni teoriche (vedi Art. 19, comma 2 del presente regolamento).

- 14. Ammissione all'esame annuale.** Per poter essere ammessi all'esame annuale orale, il candidato – oltre che essere in regola con i pagamenti – dovrà aver consegnato:
- a.** il libretto personale (attestante l'effettuazione di tutte le sedute individuali richieste – almeno 20 ore di Psicopsintesi individuale e almeno 4 ore di Supervisione Didattica Individuale (nonché i corsi in gruppo seguiti));
 - b.** attestato del servizio presso il quale è stato svolto il tirocinio professionale con il numero di ore effettuate;
 - c.** attestato di idoneità all'esame con relazione scritta in busta chiusa del proprio Didatta-Tutor sul percorso di formazione del candidato;
 - d.** relazione scritta da parte dell'Allievo sul tirocinio;
 - e.** tutte le relazioni scritte sui corsi seguiti;
 - f.** attestato di partecipazione ai Corsi di Formazione di Psicopsintesi di Base effettuati;
 - g.** tesina scritta di 10 cartelle da consegnare in segreteria in 4 copie 1 mese prima dalla data dell'esame orale (per il IV anno la tesina è sostituita dalla descrizione scritta di un caso clinico).
- 15. Valutazione esami annuali.** L'esame al termine di ogni anno di corso verte su:
- a.** una prova scritta, costituita da:
 - 1. stesura di una tesina nel I, II e III anno di corso
 - 2. descrizione di un caso clinico nel IV anno di corso
 - b.** prova orale
La valutazione dell'esame è su vari livelli: 1. rispetto dell'iter didattico-formativo (puntualità, frequenza, consegna relazioni, ecc.); 2. formazione personale e attitudini psicoterapeutiche; 3. competenza teorica.
Si terrà conto anche della valutazione del Didatta-Tutor Individuale.
- 16. Tesi finale.** Per presentarsi alla discussione della tesi finale, il candidato deve aver completato tutto il percorso didattico:
- a.** Aver effettuato almeno 80 ore di Psicopsintesi Individuale (comprehensive delle ore riconosciute fatte precedentemente e/o nei primi due anni di corso con uno Psicoterapeuta SIPT o Psicoterapeuti abilitati di altri orientamenti.
 - b.** Aver effettuato almeno 16 ore di Supervisione Didattica Individuale.
 - c.** Aver completato tutti i corsi con relative relazioni scritte

- d. Aver effettuato tutte le ore di tirocinio previste (almeno 550 ore).
 - e. Aver effettuato almeno 200 ore di psicoterapia con supervisione (da intendersi come quota parte delle ore delle ore di tirocinio indicate nel punto precedente e/o come ore extra-tirocinio supervisionate da un Didatta o Psicoterapeuta SIPT Abilitato alla Psicotesi Individuale).
 - f. Non avere superato il 20% di ore di assenze per ogni anno accademico.
 - g. Aver completato la Formazione di Psicotesi di Base.
 - h. Aver consegnato tutta la documentazione richiesta a completamento delle autocertificazioni.
 - i. Essere in regola con il pagamento dalle quote di iscrizione dovute.
17. **Rilascio del Diploma di Specializzazione.** Il diploma potrà essere rilasciato all'allievo **solo dopo 4 anni dalla data di iscrizione all'albo di appartenenza e solo se l'allievo è in possesso di 4 anni di iscrizione al proprio albo di appartenenza.** Si ricorda che ogni allievo, qualora dovesse ancora fare l'esame di stato al momento dell'iscrizione, dovrà comunque sostenerlo entro la prima sessione utile dopo l'iscrizione, pena la sospensione del corso di specializzazione, fino alla regolarizzazione della propria posizione. Inoltre l'allievo, una volta iscritto al proprio ordine di appartenenza, si impegna a mantenere negli anni successivi la propria iscrizione annuale all'albo, ed è tenuto a comunicare alla Scuola una sua eventuale cessazione d'iscrizione all'albo.
18. **Calendario delle attività didattiche.** Prima dell'inizio di ogni Anno Accademico viene effettuata la stesura di un calendario di tutte le attività didattiche (comprensivo delle ore seminariali, svolte da docenti della SIPT dai docenti dell'Istituto, e delle lezioni teoriche e teorico-pratiche svolte da docenti interni ed esterni). Sono previsti (indicati e visibili nel calendario) accorpamenti di più anni di corso per le lezioni teoriche, e accorpamenti biennali per i seminari di pratica della psicotesi e per alcuni seminari tematici. La Direzione della Scuola si riserva di effettuare ulteriori accorpamenti in itinere, in relazione ad eventuali esigenze di natura didattica.
19. **Psicoterapia sotto supervisione.** A partire dal III anno gli allievi sono invitati, in accordo con il proprio Didatta, ad iniziare la pratica psicoterapeutica con pazienti sotto supervisione. Si ricorda che per sostenere la tesi finale devono essere state svolte almeno **200 ore di psicoterapia sotto supervisione.** Il **Centro di Psicotesi Clinica di Firenze** è una struttura a disposizione anche per tale pratica, e ne organizza l'accesso dietro semplice domanda degli Allievi.
20. **Allievi fuori corso.** Gli allievi fuori corso sono tenuti a:
- a. continuare la pratica professionale con almeno una seduta di supervisione mensile dei casi seguiti;
 - b. effettuare almeno 2 incontri annuali di Supervisione Didattica

psicopsintetica con il Tutor individuale;

- c.** pagare la tassa d'iscrizione fuori corso di 100 euro entro il 31 marzo dell'anno;
- d.** pagare la quota assicurativa annuale.

Nel caso queste indicazioni non fossero seguite, si informa che la SIPT declina ogni responsabilità nei confronti della pratica professionale dell'allievo e la formazione psicoterapeutica sarà considerata sospesa. Nel caso specifico che non venga effettuato il pagamento della tassa d'iscrizione fuori corso, l'allievo sarà considerato automaticamente dimissionario dalla Scuola.

- 21. Allievi ripetenti.** Gli allievi ripetenti sono tenuti a:
- a. prendere contatto col proprio Didatta Supervisore per programmare la frequenza dell'anno, le ore di formazione individuale, le ore di tirocinio e i seminari a cui partecipare;
 - b. recuperare le eventuali ore mancanti;
 - c. pagare una tassa d'iscrizione come ripetente di 50 euro entro il 31 Marzo;
 - d.** pagare la quota assicurativa annuale.
- 22. Partecipazione a seminari dopo la specializzazione.** È consentita allo specializzato la partecipazione a singoli seminari della Scuola di suo interesse, previa accettazione da parte del docente del seminario e sentito il parere del gruppo degli allievi partecipanti. Il costo di partecipazione per ogni seminario è di **80,00 euro**.
- 23. Costi.** Il costo complessivo per tutte le attività didattiche (comprehensive di tutte le Lezioni, Seminari e Corsi e delle ore di Supervisione Didattica Individuale) del Corso Quadriennale della Scuola è di **14.800,00 euro (3.700,00 euro all'anno)**. A questo costo è necessario aggiungere:

- a.** Tassa d'iscrizione di **100,00 euro** per il primo anno
- b.** Quota annuale di Assicurazione di **24,00 euro**
- c.** Sedute di Psicopsintesi Individuale: il costo per ciascuna seduta è compreso in un range tariffario stabilito **tra 50,00 e 80,00 euro**¹.

Il pagamento delle attività didattiche annuali viene effettuato presso la Segreteria della Scuola², e dovrà essere saldato direttamente all'inizio di ogni anno del Corso Quadriennale. In alternativa si può accedere alla forma di credito al consumo tramite una convenzione con la Banca indicata dalla Scuola che, con una spesa di importo limitato, permette un pagamento rateale. Eccezionalmente, potranno verificarsi delle modifiche nella quota annuale della Scuola.

¹ Il range tariffario stabilito dalla Scuola per le sedute di Psicopsintesi Individuale viene determinato annualmente (attualmente 50,00-80,00 euro).

² Fa eccezione il pagamento delle sedute di Psicopsintesi Individuale, che viene effettuato direttamente allo Psicoterapeuta o Didatta SIPT.

24. **Estremi per il pagamento.** Il pagamento può essere effettuato mediante:
Bonifico bancario: c/c intestato a SIPT, Banca del Monte dei Paschi di Siena – cod. Filiale 01867
IBAN: IT 80D0103002803000002020455
25. Sono esclusi dal totale (oltre al costo delle ore di Psicointesi Individuale):
- il costo delle ore di Supervisione Terapeutica (relativamente a casi clinici seguiti dall'Allievo a partire dal III anno di corso), eventualmente richieste dall'Allievo ad un Didatta SIPT
 - il costo delle eventuali ore di Supervisione Didattica effettuate in sovrappiù rispetto alle quattro ore annuali previste dal regolamento.
26. Chi dovesse ritirarsi nell'anno in corso, una volta iscritto, deve comunque pagare l'importo relativo alle attività effettivamente svolte, compresa una quota per le spese generali, assicurative e segretariali. La quota di iscrizione non viene rimborsata.

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA E GLI ISTITUTI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (abilitati ai sensi del regolamento adottato con DM 11 dicembre 1998, n. 509) CON SEDE FORMATIVA NELLA REGIONE TOSCANA.

Premesso che:

in data 4 maggio 2011 si è costituito presso l'Ordine degli Psicologi della Toscana un Tavolo di confronto con gli Istituti di specializzazione in psicoterapia riconosciuti dal MIUR che hanno sede formativa sul territorio toscano;

in data 4 febbraio 2015 è stata rinnovata la volontà di sottoscrivere delle regole condivise al fine di tutelare gli specializzandi, i loro futuri utenti e per evitare criticità che possano esitare in segnalazione di ordine deontologico;

il presente Protocollo fa seguito ai due già stipulati tra l'Ordine degli Psicologi della Toscana e gli Istituti in data 1 febbraio 2012 e 04 dicembre 2013, riprendendone e ampliandone i contenuti;

Considerato

Che il presente Protocollo è frutto della collaborazione tra l'Ordine degli Psicologi della Toscana e gli Istituti di Specializzazione in psicoterapia riconosciuti dal MIUR, i quali

rappresentano uno dei primi approdi al mondo professionale per un'ampia porzione dei giovani psicologi;

che l'Ordine degli Psicologi della Toscana e gli Istituti condividono la necessità di adottare un'ottica di trasparenza e chiarezza nella comunicazione con gli allievi;

che è necessario ribadire i requisiti temporali per l'acquisizione del titolo di specializzazione così come previsti nel Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 1999), nella Ordinanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 10 dicembre 2004 (G.U. 29/12/ 2004, n. 304) e già richiamati nei precedenti protocolli stipulati;

che nell'ottica della trasparenza della comunicazione, è importante che il contratto stipulato tra l'Istituto e l'allievo contenga esplicite e chiare informazioni in merito ai requisiti di ammissione, al percorso formativo e alle attività consentite all'allievo;

che la condivisione e il rispetto dei principi contenuti nel *Codice Deontologico degli Psicologi Italiani* rappresenta una opportunità di crescita, promozione e tutela della categoria professionale e dell'utenza;

si conviene quanto segue

Gli Istituti firmatari si impegnano:

1. ad ammettere ai corsi quadriennali di specializzazione solo allievi in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione all'Ordine professionale;
2. a derogare a quanto previsto al punto 1, scrivendo con riserva al primo anno di corso l'allievo non ancora abilitato all'esercizio della professione, a condizione che questo superi successivamente l'esame di Stato entro la prima sessione utile e chieda l'iscrizione all'Ordine di appartenenza nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell'abilitazione;
3. a rilasciare il diploma finale a conclusione del quarto anno dall' iscrizione alla scuola, all'allievo ammesso con riserva ma che abbia conseguito il titolo di abilitazione entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi;
4. a bloccare il percorso formativo dell'allievo, in particolare relativamente alle attività inerenti l'esercizio della professione di psicologo (cf. art. 1 L. 56/89; esempio non esaustivo tirocinio, e supervisione) fino all'avvenuta iscrizione all'Albo professionale; in ogni caso a non ammettere al terzo gli allievi che non siano iscritti all'Albo professionale e non abbiano effettuato tutte le ore di tirocinio previste per il primo biennio del corso dal piano didattico della Scuola;

5. a non rilasciare il diploma finale prima della fine del quarto anno di corso successivo al conseguimento dell'abilitazione e della conseguente iscrizione all'Albo professionale, agli allievi iscritti con riserva che non abbiano superato, per qualsiasi motivo, l'esame di abilitazione nella prima sessione utile;
6. a riportare sul certificato di specializzazione consegnato unitamente al diploma, sia la data di inizio che quella di conclusione del corso, nonché il monte ore totale della formazione;
7. a informare l'allievo circa i requisiti temporali necessari all'acquisizione del diploma e circa le condizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5;
8. a fornire agli allievi informazioni chiare e trasparenti su:
 - a) quali sono le figure coinvolte nella formazione e quali sono le loro mansioni;
 - b) obbligatorietà o meno di un percorso di psicoterapia didattica/analisi personale con indicazione, nel programma didattico della Scuola se il percorso sia: obbligatorio/consigliato a tutti gli allievi/ consigliato ad allievi che presentino problematiche di rilevanza clinica;
 - c) nel caso in cui sia prevista la psicoterapia didattica/analisi personale, se la stessa rientri o meno nel monte ore didattico e se per la stessa venga indicato un range tariffario;
 - d) nel caso in cui sia prevista la psicoterapia didattica/analisi personale, se venga ritenuto valido un percorso in svolgimento o già svolto presso un professionista esterno;
 - e) quali figure possono svolgere la psicoterapia didattica/analisi personale [Docente esterno; Docente interno; Supervisore clinico/didatta; Tutor/osservatore; Professionista esterno scelto dall'allievo su una lista fornita dalla scuola (di medesimo orientamento teorico); Professionista esterno scelto dall'allievo su una lista fornita dalla scuola (di orientamento teorico differente); Professionista esterno scelto liberamente dall'allievo; ...].
9. a informare l'allievo che non è corretto qualificarsi né pubblicizzarsi come "psicoterapeuta in formazione, psicoterapeuta in supervisione" o simili, e che la qualifica professionale di 'psicoterapeuta' viene acquisita solo con il conseguimento del diploma di specializzazione e relativa annotazione;
10. a favorire nell'allievo l'acquisizione guidata delle competenze professionali necessarie per la presa in carico di un caso clinico e la sua progressiva autonomia nell'esecuzione di interventi psicoterapeutici che saranno comunque vincolati e subordinati a: le direttive ricevute dal tutor/supervisore, l'avvenuta iscrizione all'Albo professionale e il conseguimento di un'adeguata e preliminare competenza e preparazione professionale;
11. qualora le Scuole promuovano attività o servizi secondo le modalità previste dalle normative vigenti, in cui gli specializzandi seguono processi psicoterapeutici, essi esplicitano all'utenza che la prestazione è resa da un psicologo in formazione e sotto supervisione. In tal caso, il consenso da parte del paziente sarà rilasciato in forma scritta e conterrà puntuali informazioni su chi sia il responsabile della prestazione erogata (il supervisore) e quali le modalità di coinvolgimento dell'allievo;
12. a promuovere le eventuali attività o servizi, in cui gli specializzandi partecipano a processi psicoterapeutici in supervisione, in coerenza con il *Codice Deontologico degli Psicologi Italiani* e con il *Regolamento in materia di pubblicità delle attività oggetto della professione di Psicologo* e quindi senza

puntare esplicitamente al prezzo come principale leva competitiva rispetto alla concorrenza e qualificando in maniera opportuna gli operatori.

L'Ordine degli Psicologi della Toscana si impegna:

1. a creare una pagina all'interno del proprio sito istituzionale, in cui siano elencate tutte le scuole di specializzazione riconosciute dal MIUR aderenti al presente protocollo, secondo un format predefinito che consenta una trasparente confrontabilità tra le stesse;
2. a dedicare ogni anno una o più date compatibilmente con la propria programmazione e con specifiche risorse a bilancio, per eventi di riflessione e approfondimento sulla professione psicoterapeutica che possano diventare occasione di presentazione delle scuole e della loro offerta formativa, aperti a tutti gli iscritti e col medesimo obiettivo del precedente punto valutando l'opportunità di aprire tali giornate anche agli studenti del corso di laurea in Psicologia.

I precedenti protocolli stipulati tra l'Ordine degli Psicologi della Toscana e gli Istituti sono riassorbiti dal presente

Firenze, 28/10/2015